

N. 7254/23 RG
N. 2527/23 SENT.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di Pace di Palermo sezione III Civile, dott.ssa Giacomina Valenti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 7254/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in
Polla (SA), via della Noce, 5, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Ceriello,
dal quale è rappresentato e difeso per mandato allegato al ricorso

ATTORE

E

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dal Comm. di P.M. Salvatore Palumbo, giusta delega sindacale del
16.10.2006

CONVENUTO

E

Agenzia delle Entrate-Riscossione-Direzione Regionale Campania, in
persona del Responsabile contenzioso Campania L. Murino, elettivamente
domiciliata in Palermo, piazza G. Verdi, 6, presso lo studio dell'Avv.
Ermenegildo Mangiapane, dal quale è rappresentata e difesa per
procura alle liti del 10.05.2023

CONVENUTA

Conclusioni per parte attrice:

"con la richiesta di totale annullamento della intimazione di pagamento n.
[REDACTED]
relativa a sanzioni amministrative del comune di Palermo nel 2009 e

notificato a mezzo servizio postale il 15.03.2023 in quanto infondato, nullo e illegittimo, oltre che viziato da intervenuta decadenza e prescrizione. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio in favore della parte ricorrente e del suo procuratore antistatario, Avv. Cristiano Ceriello".

Conclusioni per Comune di Palermo:

"confermare la cartella di pagamento e rigettare l'opposizione".

Conclusioni per Agenzia delle EntrateRiscossione:

"dichiarare legittima la procedura di riscossione e per effetto del superiore riconoscimento, rigettare la domanda attore perché infondata in fatto e in diritto; in subordine, nella ipotesi in cui il giudice dovesse accogliere le istanze di parte attrice, condannar il comune di Palermo, quale ente impositore a rimborsare alla Riscossione Sicilia Concessione di Palermo le somme di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio atteso che, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs 112/99 non può rispondere delle conseguenze della lite".

Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att, come modificati dalla legge n. 69/09 e, pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo e la motivazione viene espressa in modo conciso.

Tuttavia, per una maggiore comprensione dei fatti di causa si premette che, con ricorso depositato spedito tramite il servizio postale il 13.04.2023, Ambrosio Angelo ha proposto opposizione avverso cartella di pagamento (rectius) intimazione di pagamento n. [REDACTED] notificata il 15.03.2023, facente nominale riferimento a varie cartelle esattoriali. Ha circoscritto l'impugnativa alla cartella di pagamento n. [REDACTED] dell'importo di euro 2.342,51, avente titolo in una ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Palermo in materia di violazione della Legge Regionale n. 28/99.

L'attore ha eccepito la mancata notifica del verbale prodromico, della cartella di pagamento, la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione, nonché la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Ha concluso come in epigrafe.

Ad esito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza si è costituito il Comune di Palermo, il quale ha eccepito la regolare notifica della ordinanza ingiunzione presupposto della iscrizione a ruolo e, sul punto, ha evidenziato che nessuna responsabilità è riconducibile alla Pubblica Amministrazione, in ordine agli ulteriori motivi di opposizione afferenti vizi di notifica della cartella e della procedura di riscossione. Ha concluso come in atti.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito la regolare notifica della cartella di pagamento, ha evidenziato che il termine di prescrizione non è maturato, anche alla luce del preavviso di fermo di beni mobili registrati notificato il 21.02.2019, ha eccepito la infondatezza degli ulteriori rilievi formulati e ha chiesto, nella ipotesi di accoglimento dell'opposizione, la condanna del Comune di Palermo al rimborso delle somme di cui la stessa potrebbe essere eventualmente gravata.

Il decreto di fissazione udienza è stato ritualmente notificato all'attore, presso il domicilio eletto, in data 02.05.2023

Con ordinanza del 21.06.2023 è stato disposto il mutamento di rito da speciale ad ordinario, per le motivazioni riportate nel verbale di udienza che qui devono intendersi ripetute e trascritte e, attesa la natura documentale, la causa è stata posta in decisione.

Occorre premettere che le azioni proponibili, a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione forzata, possono così individuarsi:

- a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689/1981, così come modificata dal D.Lgs. n. 150/2011, allorché si eccepisca la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertata violazione e, quindi, la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo della sanzione;
- b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché si contesti l'an dell'azione esecutiva, ovvero si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, quali la prescrizione del diritto, l'intervenuto pagamento del credito, la morte del trasgressore; la relativa azione non è soggetta a termini di decadenza;
- c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. allorché si contesti il quomodo del procedimento esecutivo, ovvero si contesti che gli atti del

procedimento esecutivo siano stati formati ed emessi in violazione delle norme che disciplinano lo svolgimento della fase esecutiva.

La legittimazione passiva, per le opposizioni sub a) e sub b), con orientamento maggioritario, è stata individuata in capo all'ente impositore, ovvero al soggetto titolare del credito e del correlato potere di chiederne sia l'iscrizione a ruolo che il discarico amministrativo.

Ma appare pacifico che una concorrente legittimazione debba configurarsi in testa all'ente esattore, in quanto soggetto dal quale proviene la cartella e conseguente destinatario di qualsiasi provvedimento, adottato dal Giudice adito, destinato ad incidere - in via cautelare e/o definitiva - sulla esecutività dell'atto impugnato.

La esclusiva legittimazione del soggetto deputato alla riscossione del credito iscritto a ruolo (ente esattore) può ragionevolmente configurarsi per la opposizione sub c), ovvero per quelle ipotesi miranti a paralizzare l'azione esecutiva per vizi propri della fase esattiva.

Il contraddittorio, alla luce delle proposte eccezioni, appare integro e correttamente instaurato.

L'astratta riconducibilità a procedure diverse giustifica la utilizzazione del rito ordinario ma comporta, in ogni caso, la necessità di verificare l'ammissibilità dei singoli rilievi alla luce della disciplina di riferimento

Il rilievo fondato sulla mancata notifica dei verbali va ricondotto nell'ambito della opposizione sub a) disciplinata - come già detto dal D. lgs. 150/2011

L'azione prevista dalla procedura in commento va esercitata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del primo atto della fase esattiva con il quale venga richiesto il pagamento degli addebiti iscritti a ruolo ed asseritamente non notificati.

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato che la cartella di pagamento n. [REDACTED] è stata notificata in forza dell'art. 140 cpc mediante deposito presso la casa comunale, di cui è stato dato avviso all'odierno attore con raccomandata n. [REDACTED] del 4.06.2013, ricevuta dallo stesso il 14.06.2013, come risulta dalla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento. L'attore non ha documentato di avere impugnato la cartella in commento nel termine di 30 giorni dalla notifica al fine di

contestare la mancata ricezione dell'atto prodromico. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del rilievo in commento. In ogni caso, si evidenzia che il Comune di Palermo ha documentato la regolare notifica della ordinanza presupposto della iscrizione a ruolo, eseguita tramite il servizio postale il 25.02.2009, con consegna del plico all'odierno attore presso l'ufficio postale, che ha posto la propria sottoscrizione nella ricevuta.

I rilievi di omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella e di omessa motivazione sono palesemente inammissibili, in quanto proposti intempestivamente in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento e non avverso la cartella di pagamento ritualmente ricevuta.

L'atto impugnato contiene l'anno di riferimento della sanzione iscritta a ruolo, il numero di cartella e la data di notifica.

Per la valutazione della eccezione di prescrizione non si può prescindere dall'esame delle richieste di pagamento (cartelle ed eventuali successive intimazioni) afferenti le poste creditorie oggetto della presente opposizione.

Agenzia delle Entrate riscossione ha documentato di avere notificato preavviso di fermo di beni mobili registrati n. [REDACTED] (contenente il numero della cartella [REDACTED] in data 21.02.2019, con consegna del plico presso il domicilio dell'attore ([REDACTED]) a mani di [REDACTED] nella dichiarata qualità di figlio che ha sottoscritto la relata; risulta, altresì, documentata la spedizione dell'avviso di avvenuta notifica [REDACTED] facente riferimento al numero del preavviso di cui si parla. Sul punto, va precisato che la corte di legittimità ha evidenziato che per il perfezionamento dell'iter di notifica non è richiesta la ricezione della raccomandata informativa, essendo sufficiente la sola spedizione. (ex plurimis Cass. 4987/2021).

I parametri temporali di cui tenere conto sono costituiti dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione (25.02.2009), da quella di notifica della cartella di pagamento (04.06.2013) e del preavviso di fermo (21.02.2019), nonché dalla data di notifica dell'atto impugnato avvenuta il 15.03.2023.

I parametri sopra individuati confermano che alla data del 21.02.2019 il termine di prescrizione era maturato.

E' vero che l'attore non ha impugnato il preavviso di fermo al fine di eccepire la maturata prescrizione, ma è altrettanto vero che l'opposizione ex art. 615 cpc per fare valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo non deve essere proposta entro un termine perentorio, non è soggetta a termini di decadenza e, in ogni caso, dalla mancata impugnazione del preavviso di fermo non può desumersi la rinuncia dell'attore a far valere la prescrizione del credito vantato da controparte, non essendo peraltro stata presentata una richiesta di rateizzazione del debito.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione per intervenuta prescrizione ex art. 28 L. 689/81.

L'attore ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato.

Tale richiesta è palesemente infondata, atteso che il predetto atto è fondato su una pretesa esattoriale di euro 4.507,61 relativa, in parte, a poste creditorie estranee alla cognizione del giudizio.

La infondatezza dei rimanenti rilievi formulati dall'opponente, unitamente al fatto che, a fronte della regolare notifica degli atti presupposti avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., giustifica la compensazione delle spese di lite per il rapporto intercorrente con Agenzia delle Entrate Riscossione. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Palermo, che non si è avvalso di difesa tecnica e non ha provato esborsi

P.Q.M.

Il G.d.P., definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da [redacted] avverso intimazione di pagamento n. [redacted] così decide:

- 1) dichiara estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 il diritto a riscuotere la posta creditoria di euro 2.342,51 di cui alla cartella di pagamento n. [redacted], richiamata nell'atto di intimazione n. [redacted]
- 2) si dichiara la estraneità alla cognizione del giudizio di tutte le altre posizioni creditorie indicate nell'atto di intimazione impugnato;
- 3) compensa le spese del giudizio tra attore e Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 4) nulla per le spese nei confronti del Comune di Palermo

Così deciso in Palermo, 27.06.2023

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 07 LUG. 2023
Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
dott.ssa Giacomina Valenti